

COMUNE DI PIEDIMULERA

Provincia di Verbano Cusio Ossola

OGGETTO: Ipotesi di contratto decentrato integrativo del Comune di Piedimulera per il personale non dirigente – 2019.

Il revisore Unico dei Conti del Comune di Piedimulera, Dott.ssa Mariangela Brunero,

Preso atto delle seguenti norme contrattuali in materia di quantificazione ed integrazione delle risorse decentrate:

- CCNL del 01.04.1999 articoli 14, 15 e 17;
- CCNL del 14.09.2000 articolo 54;
- CCNL del 05.10.2001 articoli 4 e 28;
- CCNL del 22.01.2004 articoli 31 e 32;
- CCNL del 09.05.2006 articolo 4;
- CCNL del 11.04.2008 articolo 8;
- CCNL del 31.07.2009 articolo 4.

Preso atto che nella legge di stabilità (articolo 1, comma 236, legge 28 dicembre 2015, n. 208) è stata introdotta una nuova disposizione finalizzata a contenere i costi del salario accessorio dei dipendenti pubblici: *“nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, [...], a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, [...], non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”*;

Visto altresì l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 il quale prevede testualmente quanto di seguito riportato:

“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”;

Visto:

- l'art. 5, comma 3 del C.C.N.L. 23.12.1999, come sostituito dall'art. 4 del C.C.N.L. 22.01.2004 recante *“il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata*

integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, sono effettuati dal collegio dei revisori ... A tal fine, l'ipotesi di contratto decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tali organismi entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto";

▪ l'art. 40 bis del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, così come sostituito dall'art. 55 del D.Lgs. n. 150/2009, che dispone che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.

Vista la deliberazione G.C. 40/2019 di costituzione del fondo delle risorse decentrate del Comune di Piedimulera per il personale non dirigente - anno 2019;

Vista la bozza del contratto decentrato integrativo del Comune di Piedimulera per il personale non dirigente – parte normativa triennio 2019-2021 – parte economica anno 2019;

Preso atto che l'Ente nell'anno 2018 risulta aver rispettato:

- gli obblighi di riduzione della spesa del personale di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/06;
- i vincoli di finanza pubblica;

Rilevato che dalla documentazione esaminata emerge:

Descrizione costituzione del fondo	2019
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	23.431,68
Risorse variabili	12.433,00
Totale Fondo	35.864,68

esprime

parere favorevole all'ipotesi di contratto decentrato integrativo di costituzione e utilizzo del fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente per l'anno 2019, in quanto risultano rispettati i vincoli normativi e di bilancio.

Piedimulera, 24 Maggio 2019

IL REVISORE UNICO

Dott.ssa Mariangela Brunero